

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Alle Associazioni Benemerite
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva:

1. **Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010);**
2. **Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd. “decreto milleproroghe”);**
3. **Decreto Ministero dell’Interno 24 febbraio 2010 recante “Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati <<steward>>, negli impianti sportivi”;**
4. **Circolare 10 febbraio 2010, n. 11856, recante “Nuovo Codice della Strada – art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2009”.**
5. **Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 dicembre 2009 recante “Aggiornamenti relativi all’anno 2010 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”.**

**1. Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.**

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 243/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2009 la legge indicata all'oggetto, che consta di due articoli e reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Tale provvedimento contiene una disposizione di diretto interesse per il settore sportivo.

***Rifinanziamento 5 per mille***

In particolare, l'articolo 2, comma 250, della presente legge stabilisce che le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13 – bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (si tratta del gettito derivante dal cosiddetto scudo fiscale), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo per esigenze urgenti ed indifferibili (di cui all'articolo 7 – quinques, comma 1, del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

A tale riguardo si fa presente che, in base al citato Elenco, nel corso del 2010 saranno destinati 400 milioni di euro per il rifinanziamento riferito alla proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF.

***Per attivare tali risorse è comunque necessaria l'emanazione di uno specifico provvedimento che per ora non è stato annunciato.***

Del provvedimento, si ritengono di un qualche interesse, sotto il profilo generale, le seguenti norme di natura tributaria.

***Disposizioni di carattere fiscale***

**Art- 2 - Commi da 6 a 8** – I commi dispongono che i contribuenti, che alla data del 20 novembre 2009 hanno già provveduto al pagamento dell'acconto IRPEF 2009 senza avvalersi della possibilità di differire il pagamento della riduzione del 20%

dell'importo dovuto, godono di un credito d'imposta pari alla somma versata in eccedenza, che possono recuperare mediante compensazione con altri debiti d'imposta e contributi nel mod. F24. I datori di lavoro che non hanno tenuto conto dell'avvenuto differimento nel mese di novembre devono restituire le maggiori somme trattenute, nel mese di dicembre.

**Commi 10 e 11** – Con tali commi, recando modifiche all'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, viene riconosciuta anche per l'anno 2012 la detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie e resa definitiva l'applicabilità, in tale ambito, dell'aliquota agevolata IVA del 10%.

**Comma 26** – Il comma dichiara esenti dal pagamento dell'imposta di registro dovuta dalle parti in causa, ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131/1986, nonché da ogni altra imposta, le vittime di atti di terrorismo e stragi in procedimenti civili, penali, amministrativi e contenziosi comunque dipendenti da atti di terrorismo o da stragi.

**Commi 156 e 157** – Ai sensi dei predetti commi sono prorogate al 31 dicembre 2010 le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 93/2008, convertito dalla legge n. 126/2008, in base alle quali le somme erogate ai dipendenti per produttività ed efficienza sono tassate di IRPEF con l'aliquota del 10%.

**Comma 198** – A modifica delle disposizioni concernenti il recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi per i comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, il comma stabilisce che le somme dovute sono ripartite in n. 60 rate mensili, la prima delle quali scadente nel giugno 2010.

**Comma 228** – Il comma stabilisce che il canone di locazione per immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila stipulato tra persone fisiche, su decisione del locatore può essere assoggettato, per l'anno 2010, a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 20% dell'importo che rileva ai fini di detta imposta.

**Comma 229** – Recando modifiche all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 282/2002, convertito dalla legge n. 27/2003, e successive modificazioni, il comma dispone una ulteriore riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni edificabili ed agricoli, oltre che delle partecipazioni in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2010. Di tale opportunità sono ammessi a godere le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali proprietari di detti beni, versando una imposta sostitutiva del 4% per i terreni, le aree edificabili e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate, entro il 31 ottobre 2010 ed osservando i prescritti adempimenti.

**Comma 251** – Di tale comma interessa il primo periodo, con il quale vengono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 23

novembre 2009, n. 168, in tema di differimento del pagamento della riduzione del 20% dell'acconto IRPEF, già oggetto di considerazione nel commento ai precedenti commi da 6 a 8.

**2. Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. “decreto milleproroghe”);**

Nel Supplemento ordinario n. 39/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 48 del 27 febbraio 2010 è stata pubblicata la legge indicata all'oggetto che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (cd. “decreto milleproroghe”).

La suddetta legge presenta alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva nazionale.

### ***FINANZIAMENTO CONI***

Alla luce delle disposizioni contenute nell'ambito della legge in parola (art. 1, comma 23 ter e 23 octiesdecies) e del DPCM emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il finanziamento del CONI per gli anni 2010 e seguenti risulta incrementato come di seguito indicato:

*in base al decreto milleproroghe:*

- ***11 mln di euro per l'anno 2010;***  
*(Si sottolinea che, come da comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2010, anche per l'anno 2010 sono stati accantonati e resi indisponibili euro 26.014.472,00 sul totale complessivo delle risorse destinate al CONI).*

*in base alla legge finanziaria 2010, in attesa di completamento della procedura: approvazione DPCM previo parere Commissioni parlamentari competenti:*

- ***5 mln di euro per l'anno 2010;***
- ***17 mln di euro per l'anno 2011;***
- ***3 mln di euro per l'anno 2012.***

### ***FINANZIAMENTO CIP***

Alla luce di quanto statuito dall'art. 1, comma 23 octiesdecies, della legge in argomento, il finanziamento del CIP per l'anno 2010 risulta incrementato come di seguito indicato:

*in base al decreto milleproroghe:*

- **3,2 mln di euro per l'anno 2010.**

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, si riportano, di seguito ed integralmente, le suddette disposizioni della legge 26 febbraio 2010, n. 25:

- l'articolo 1, comma 23 ter, stabilisce che, onde consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nella colonna "Intervento", dopo la voce "legge 31 gennaio 1994, n. 93", sono inserite le seguenti:
  - omissis;
  - decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (decreto Melandri – CONI);
  - omissis;
  - legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004 (CIP).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010, le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 7 – quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono destinate, tramite appositi decreti da emanarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, alle suddette finalità (quelle di cui all'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010), nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Inoltre, l'articolo 1, comma 23 octiesdecies, statuisce che fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

- l'integrazione di 8.000.000 milioni di euro a favore del fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;

- la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paralimpico agli eventi previsti dall'articolo 7 – quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e 3.200.000 milioni di euro.

### ***ALTRE DISPOSIZIONI INTERESSANTI IL SETTORE SPORTIVO***

#### ***PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CINQUE PER MILLE***

Nell'ambito della legge in argomento è presente una disposizione (art. 1, comma 23 quaterdecies), di seguito integralmente riportata, che, accogliendo l'istanza presentata dal CONI all'Agenzia delle Entrate, proroga al 30 aprile 2010 il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI con riferimento al riparto delle somme relative al cinque per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008:

***“Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:***

- a) il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;*
- b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009”.*

### ***CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME***

Infine l'articolo 1, comma 18, della legge in argomento, modificato in sede di conversione e di seguito integralmente riportato, proroga al 31 dicembre 2015 la scadenza delle concessioni demaniali marittime, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4 – bis, del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (in tema di concessioni demaniali marittime e relativo rinnovo):

*“Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico –ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa di Conferenza Stato – regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione. Il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4 bis, del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso”.*

**3. Decreto Ministero dell’Interno 24 febbraio 2010 recante “Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati <<steward>>, negli impianti sportivi”.**

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 1° marzo 2010 il decreto indicato all’oggetto recante “Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati <<steward>>, negli impianti sportivi”.

In particolare, in base all’articolo 1 del suddetto decreto, all’art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: <<attraverso propri addetti, di seguito denominati “steward”>> sono sostituite dalle seguenti: <<attraverso propri assistenti di stadio, di seguito denominati “steward”>>.

Ciò premesso, l’art. 2, comma 1, del D.M. 8 agosto 2007 risulta essere modificato come di seguito indicato:

*<<le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 (partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche che si svolgono nei complessi e negli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti) sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri assistenti di stadio, di seguito denominati <steward>>.*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*<<Ferma restando la responsabilità piena ed esclusiva delle società organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell'allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, i servizi indicati al comma 1 sono assicurati dalle società direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276>>.*

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*<<2 - bis. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre agenzie appaltatrici dei servizi, di cui al comma 1, le società organizzatrici devono acquisire il previo nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 2 – ter>>.*

*<<2- ter. Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi di cui al comma 2, devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato a svolgere i servizi di cui al comma 1, personale che deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. Il referente è autorizzato dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Allegato A, n. 1.1.3. L'elenco dei referenti, delle agenzie di somministrazione e delle altre società appaltatrici autorizzati è tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificarne periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di perdita dei predetti requisiti, ovvero in caso di condotte in contrasto con le finalità del presente decreto, il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, revoca l'autorizzazione al referente, ovvero, nei casi più gravi, dispone il divieto per le medesime agenzie e società di fornire i servizi di cui al richiamato comma 1 del presente articolo>>.*

In base al comma 2 del decreto in oggetto, le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Da ultimo, si rappresenta che tali modifiche lasciano inalterati ed immutati i vincoli di responsabilità delle società organizzatrici delle competizioni sportive relativamente al possesso dei requisiti all'uopo previsti in capo agli steward.

**4. Circolare 10 febbraio 2010, n. 11856, recante “Nuovo Codice della Strada – art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2009”.**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 2 marzo 2010 la circolare di cui all'oggetto, recante “Nuovo Codice della Strada — Articolo 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2010”.

In primo luogo, si rappresenta che il suddetto articolo 9, al comma 1, specifica che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle Province per le strade provinciali; dai Comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto, la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

A tale proposito, allo scopo di evitare appesantimenti procedurali, in base alla circolare in oggetto la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad Enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Più precisamente le autorizzazioni sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni; delle province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per

competizioni che interessano più Comuni; dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

In ordine alle competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'articolo 9, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. Dalla presente disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano la svolgimento di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente ed in cui non è prevista alcuna classifica. Non rientrano, pertanto, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada prevede che, per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo Codice della Strada, e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Non sono, invece, consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni ed alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E', peraltro, necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del CONI, espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, e ciò anche per verificare il <carattere sportivo> delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico- sportive della federazione di competenza.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9), gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata, tra l'altro, dal parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

E', inoltre, stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla Direzione Generale per la motorizzazione.

Sono state, altresì, prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2010. Le proposte sono state distinte in:

- programma 2010 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico

ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare stesse, e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (Allegato A);

- programma 2010 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente, per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Infine, la circolare in argomento rende noto, negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del provvedimento medesimo, il calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgersi nell'anno 2010 sulla base delle sottoindicate differenti specialità di gara:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:
  - a) gare di velocità auto;
  - b) gare di regolarità auto (rally);
- elenco n. 2 (Moto) di cui:
  - a) gare di velocità moto.

Resta inteso che il suddetto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se – per qualsiasi motivo – una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma.

#### **5. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 dicembre 2009 recante “Aggiornamenti relativi all’anno 2010 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”.**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 24 febbraio 2010, il decreto indicato all'oggetto, recante “Aggiornamenti relativi all'anno 2010 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”.

In particolare, tale decreto stabilisce che le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2010, applicando la diminuzione del 3,40% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2009. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2010.

La misura minima di canone di euro 340,76 – prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 – è diminuita ad euro 329,17 a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Si applica la misura minima di euro 329,17 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

o o o

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Raffaele Fagnozzi

